



**PARERE IN MATERIA DI REQUISITI PER SOLI TITOLI
PER L'ACCESSO AL PROFILO DI DIRIGENTE CHIMICO DI PRIMO LIVELLO**

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, quale unico Ente pubblico ed organo sussidiario dello Stato, finalizzato alla tutela degli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio della professione di Chimico e di Fisico, intende chiarire la normativa relativa ai requisiti per l'accesso al profilo di dirigente Chimico di primo livello, ed in particolare in relazione alla possibilità di ammettere alla selezione pubblica per la copertura di posti da Dirigente Chimico di chimica analitica anche i candidati in possesso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica.

Il parere è stato reso dalla Federazione Nazionale nella riunione di comitato centrale del 10.06.2024 a fronte di un quesito posto da una ASP che aveva indetto un bando di concorso per Dirigente Chimico di chimica analitica. Tale parere è stato confermato dal Ministero della Salute con nota DGPROF/3/P/I.8.d.n.1.1./2024/1 del 24.07.2024.

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, giova premettere che il riferimento è il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, rubricato "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale", che all'art. 44 richiede espressamente, quali requisiti specifici di ammissione ai concorsi per rivestire la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di chimico, il possesso dei seguenti titoli:

- a) il diploma di laurea in chimica,
- b) la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, nonché
- c) l'iscrizione nell'albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Con riferimento al primo requisito, la laurea richiesta espressamente all'art.44 è **solamente** il diploma di laurea in Chimica. Il D.M. 8 febbraio 1994, recante "Equipollenza delle lauree in chimica e in chimica industriale al fine dell'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione" circoscrive **l'equipollenza** delle lauree in chimica e in chimica industriale, al fine dell'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione.

Relativamente agli aspetti di **equiparazione**, il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 recante "*Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n.509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*" indica espressamente che al diploma di laurea in Chimica è stata equiparata la sola laurea magistrale LM-54 Scienze Chimiche e al diploma di laurea in Chimica Industriale è stata equiparata la sola laurea magistrale LM71 Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale, riconosciuta equipollente alla prima dal citato DM 8 febbraio 1994.

Non è, quindi, prevista alcuna equipollenza o equiparazione tra il diploma di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica, equiparata alla laurea magistrale della classe LM-13 (Farmacia e farmacia industriale), con il diploma di laurea in Chimica richiesto dall'art. 44 DPR 483/97 o altre lauree ad essa equipollenti ai fini dei requisiti di accesso ai pubblici concorsi.

La circostanza che i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutica o in Farmacia possano accedere all'esame di Stato per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo dei Chimici e dei Fisici, come espressamente previsto dall'art. 37 comma 2 lett.c) del DPR 328/2001, non incide in alcun modo sulla riserva che la norma del 1997 pone circa il requisito di accesso riservato ai soli possessori del diploma di laurea in Chimica, il quale requisito può trovare una deroga solo ed esclusivamente con titoli di studio ad esso equipollenti od equiparati per legge e non certamente con i titoli di studio che abilitano all'iscrizione all'Albo, fattispecie, come detto, del tutto difforme da quella relativa all'accesso ai pubblici concorsi.

Tutto ciò premesso, come deliberato dal Comitato Centrale e stante la nota pervenuta dal Ministero della Salute, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, ente a rappresentanza nazionale dei professionisti sanitari chimici e fisici,

DICHIARA

che il diploma di laurea richiesto all'art.44 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, "Regolamento recante la disciplina concorsuale *per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale*" quale requisito di ammissione alla pubblica selezione di un Dirigente Chimico di primo livello è il **diploma di laurea in Chimica** e **diploma di laurea in Chimica Industriale**, e relative equiparazioni ovvero diploma di laurea magistrale **LM-54 Scienze Chimiche** e diploma di laurea magistrale **LM71 Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale**.

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI

Il Presidente

*f.to dott. chim. Nausicaa Orlandi

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"*